



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 29 dicembre 2025**

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE**

#### **GARE DEL 13/12/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 13/12/2025 CARDITO CALCIO - CASAL DI PRINCIPE 81033**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Cardito Calcio, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato di Promozione campana Girone A, con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara oggetto di ricorso per errore tecnico del DDG in quanto, intorno al min. 37' del primo tempo di gioco, lo stesso convalidava una segnatura da parte della società ASD Casal di Principe 81033. La società ricorrente, oltre a sostenere che la segnatura fosse stata realizzata in fuorigioco, circostanza non valutabile da questo giudice, soprattutto si doleva dell'interruzione del gioco da parte del DDG prima che venisse realizzata la rete che portava il risultato sul momentaneo 0 - 1 per la società resistente ASD Casal di Principe 81033. La società resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, consistiti nella escusione della terna che dirigeva la gara oggetto ricorso, rilevato che: ^ il DDG, Sig. Picaro, nel ricostruire la dinamica relativa alla segnatura contestata con ricorso specificava che "Nell'azione del primo gol, ho fischiato, perché ho visto la bandierina dell'AA2 alzata, dopo che il pallone è entrato in rete per fuorigioco, mi avvicinavo al mio assistente Gianmarco Trotta per un confronto. Dopo aver chiarito che per entrambi non era fuorigioco ma si trattava di una giocata che sanava la posizione dell'attaccante, decidevo di convalidare la rete ed emettevo un secondo fischio". Inoltre, il DDG, teneva a sottolineare che: "Preciso di aver fischiato dopo la segnatura della rete da parte della società Casal di Principe e smentisco eventuali ricostruzioni diverse da questa"; ^ l'AA2, Sig. Trotta, interrogato sul punto, affermava che "Nell'azione del primo gol, ho alzato la bandierina al tocco del difensore che ha portato il pallone sul piede dell'attaccante che realizzava la rete e il quel momento il DDG emetteva il fischio annullando la segnatura per fuorigioco come da mia segnalazione". Lo stesso chiariva che: "Confermo che il fischio è stato emesso dopo la segnatura della rete"; ^ l'AA1, Sig. Criscuolo, che era posizionato dal lato opposto del rettangolo gioco allorquando si verificavano i fatti per i quali è ricorso, sentito anche egli in proposito affermava che "Confermo che il DDG ha emesso il fischio dopo la segnatura della prima rete". Considerato che: ^ non sono valutabili da questo giudice gli allegati al ricorso (filmato della gara); ^ come previsto dal CGS, nonché avvalorato da costante orientamento della Giurisprudenza federale, quanto attestato dagli ufficiali di gara deve considerarsi fonte privilegiata di prova, facente fede fino a querela di falso. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Cardito Calcio e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 3 in favore della resistente società ASD Casal di Principe 81033, acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni più opportuna determinazione.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

## GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GARE DEL 13/12/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 13/12/2025 MONTECALVARIO CALCIO - ATLETIC FOOTBALL CLUB2022**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Atletico Football Club 2022, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato di Prima Categoria campana Girone B, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Montecalvario Calcio in quanto, nel corso della gara ed al termine della stessa, si sarebbero succedute irregolarità tali da impattare sul suo regolare svolgimento. In subordine la ripetizione della gara oggetto di ricorso in campo neutro. Letta la memoria della resistente società ASD Montecalvario Calcio. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il DDG, Sig. Zullo, sentito a chiarimenti confermava che la gara oggetto di ricorso si disputava in un clima di tensione con una mass confrontation nel corso del secondo tempo di gioco ed episodi violenti tra tesserati verificatisi dopo l'emissione del triplice fischio. Più specificamente il DDG affermava che "La partita è stata disputata regolarmente così come da referto, e non proforma". PQM delibera: ^ rigettare il ricorso e omologare il risultato di 1 - 0 in favore della resistente società ASD Montecalvario Calcio; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

## GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

### GARE DEL 13/12/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 13/12/2025 ATLETICO SIRIGNANO - VISCIANO CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Visciano Calcio, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato di Seconda Categoria campana Girone C, con il quale la ricorrente richiedeva l'adozione di "Ogni provvedimento ritenuto di giustizia" per la resistente società ASD Atletico Sirignano in quanto, come attestato dallo stesso DDG a referto, due delle tre distinte di gara della società ASD Atletico Sirignano venivano modificate sostituendo il nominativo del calciatore espulso per doppi ammonizione Sig. De Gennaro Francesco con quello del Sig. Monteforte Francesco. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, in particolare sentito a chiarimenti il DDG, Sig. Marciano, rilevato che: ^ il DDG affermava che: "Confermo quanto scritto nel referto di gara e nelle note, e che al rientro nello spogliatoio un dirigente della società ospitata mi faceva notar che vi era una discrepanza fra la distinta in suo possesso e quelle che invece si trovavano nel mio spogliatoio". Il Sig. Marciano precisava, inoltre, che "Dopo il riconoscimento delle tre distinte dell'Atletico Sirignano, due rimanevano nella mia disponibilità in quanto le lasciavo all'interno del mio spogliatoio sulla scrivania, che non era chiuso a chiave in quanto non mi venivano fornite le chiavi, e una veniva consegnata al dirigente della società Visciano Calcio, preciso che delle tre distinte del Visciano Calcio, due rimanevano nello spogliatoio ed una veniva consegnata alla società Atletico Sirignano". Considerato che: ^ i gravi fatti già attestati a referto, ovvero la manomissione delle distinte della società ospitante nella disponibilità del DDG, costituivano un comportamento gravemente antisportivo; ^ il DDG non poteva avere conoscenza diretta degli autori della manomissione in quanto, presumibilmente, la stessa avveniva durante lo svolgimento della gara; ^ ad onor del vero, la condotta descritta non impattava sul risultato della gara che si svolgeva regolarmente, concludendosi con una vittoria sul TDG per la società ASD Atletico Sirignano. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera, in parziale accoglimento del ricorso: ^ omologare il risultato di 2 - 1 in favore della società resistente ASD Atletico Sirignano, acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Atletico Sirignano; ^ trasmettere gli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

## **Gara del 13/12/2025 SPORTING CAMPANIA CASERTA - RINASCITA SANFELICIANA**

Il Giudice Sportivo, Avv. Francesco Zaccaria, esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Rinascita Sanfeliciano, con il quale la medesima ha censurato la regolarità della gara disputata contro la società Sporting Caserta Campania, deducendo: la violazione della Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, per avere la resistente utilizzato il calciatore n. 21 Santoro Antonio in due distinti momenti della gara, schierandolo dapprima quale titolare e successivamente facendolo subentrare dalla panchina in sostituzione di un compagno di squadra; il presunto mancato tesseramento di taluni calciatori indicati in distinta di gara ed asseritamente impiegati dalla resistente, e precisamente: Di Maio Antonio (n. 06.12.2025), Ouedraogo Nanokwende Dann (n. 24.12.2003), D'Alessio Giacomo (n. 29.07.1996), Impero Pasquale (n. 01.05.2002) e Rosacco Massimiliano (n. 09.09.1999); ed ulteriori doglianze, ritenute idonee, secondo la reclamante, a corroborare le suddette contestazioni; chiedendo, pertanto, l'applicazione dell'art. 10 CGS, con conseguente inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa nonché l'applicazione delle sanzioni previste per eventuali violazioni accertate. Lette le controdeduzioni ritualmente depositate dalla società resistente, con le quali la stessa ha contestato integralmente l'impianto accusatorio avversario, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza del reclamo. Orbene, esaminati gli atti e la documentazione ufficiale di gara, questo Giudice ritiene preliminarmente rilevanti, ai fini del decidere, esclusivamente le due questioni principali dedotte in reclamo, ovvero: a) l'asserito doppio utilizzo del calciatore Santoro Antonio; b) la posizione di tesseramento dei calciatori indicati in narrativa. Con riferimento al primo profilo, dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Santoro Antonio non risulta essere stato schierato quale titolare, bensì è subentrato al 42° minuto del secondo tempo regolamentare, in sostituzione del calciatore Nero Antimo. La diversa ricostruzione prospettata dalla reclamante trae origine da un mero errore materiale commesso dalla società resistente nella compilazione della distinta di gara, circostanza che non ha prodotto alcuna violazione sostanziale delle norme regolamentari. Quanto al secondo profilo, esperiti i necessari accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramenti, è emerso che i calciatori: Ouedraogo Nanokwende Dann risultano tesserati a far data dal 1.12.2025; D'Alessio Giacomo a far data dal 5.12.2025; Impero Pasquale a far data dal 11.12.2025; Rosacco Massimiliano a far data dal 14.11.2025; tutti, pertanto, regolarmente tesserati in data antecedente lo svolgimento della gara. Diversamente, il calciatore Di Maio Antonio risulta tesserato a far data dal 14.12.2025, quindi successivamente alla gara; tuttavia, dall'istruttoria emerge che lo stesso è stato unicamente inserito in distinta di gara senza mai essere impiegato, circostanza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 CGS, né comporta profili disciplinari rilevanti. Le ulteriori doglianze sollevate dalla società reclamante appaiono meramente esplorative, non adeguatamente suffragate da elementi probatori idonei, come richiesto dall'art. 67, comma 3, CGS. Per tutto quanto sopra esposto, il Giudice Sportivo DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Rinascita Sanfeliciano; per l'effetto, di omologare il risultato della gara così come conseguito sul terreno di gioco, pari a 3-2; di infliggere alla società Sporting Caserta Campania l'ammenda di euro 300,00, per quanto emerso in sede istruttoria; di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 300,00 SPORTING CAMPANIA CASERTA  
Euro 150,00 ATLETICO SIRIGNANO

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 C5 REGIONALI MASCHILI

## GARE DEL 20/12/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 20/12/2025 REAL CITTA DI GRAGNANO FU - SANNITI FIVE SOCCER

Il Giudice Sportivo, Avv. Francesco Zaccaria, esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Sanniti Five Soccer, con il quale è stata invocata l'applicazione dell'art. 55 N.O.I.F. in materia di cause di forza maggiore e, per l'effetto, richiesta la ripetizione della gara per asserita impossibilità di raggiungere l'impianto di gioco a causa dell'avarìa del mezzo di trasporto, osserva quanto segue. Rilevato che la reclamante ha prodotto unitamente alla fattura relativa all'intervento di soccorso stradale sul veicolo utilizzato per la trasferta comunicazione pec della polizia stradale che certificava l'avvenuto soccorso e che quindi comprova l'effettivo verificarsi dell'episodio dedotto e certifica circostanze di tempo, luogo e modalità dell'asserita avaria, come richiesto ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore di cui al citato art. 55 N.O.I.F. All'esito degli accertamenti d'ufficio esperiti e preso atto della adeguata documentazione probatoria, il Giudice Sportivo ritiene validi i presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di forza. Per tali motivi, delibera di accogliere il reclamo proposto e per l'effetto di trasmettere gli atti all'ufficio attività agonistica per fissare nuova data dell'incontro, nulla dispone in esito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Francesco Zaccaria

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 5 gennaio 2026.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 29 dicembre 2025**

Il Segretario  
Giuseppe Aversano

Il Presidente  
Carmine Zigarelli